



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16
IN DATA 22/03/2005

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilacinque, addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. GADDA	LORIS	SI	
2. RICCI	PAOLA	SI	
3. BIGONI	NICOLA	SI	
4. BIGHI	FABIO	SI	
5. ERCOLANO	MARIO	SI	
6. MARINELLI	FRANCESCO	SI	
7. MASIERO	MANUEL	SI	
8. RIMONDINI	ROBERTO	SI	
9. VALLIERI	KETTY		SI
10. BERTARELLI	SIMONA		SI
11. BOSCOLO	ATTILIO		SI
12. MARCO	FARINATTI	SI	
13. MORETTI	DONATELLA	SI	
14. FOGLI	ANDREA	SI	
15. SIMONI	LUCIANO	SI	
16. TURRI	DAVIDE		SI
17. BIGONI	ATTILIO	SI	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni SUATTI Alessandra e CHENDI Renata.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GADDA Loris, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) Rimondini Roberto 2) Farinatti Marco 3) Fogli Andrea.

Trasmessa copia per:

— Servizio RAGIONERIA
— Servizio TRIBUTI
— Servizio PERSONALE
— Servizio URBANISTICA
— Servizio LL.PP.

— Servizi DEMOGRAFICI
— Servizio POLIZIA MUNICIPALE
— Servizio ATT. EC. E PROD.
— Servizio SOCIALE E SANITA'

Il Sindaco, Presidente, lascia la parola all'Assessore esterno, sig.ra Suatti Alessandra, la quale provvede ad illustrare il punto all'ordine del giorno precisando che il Regolamento in oggetto è stato predisposto dall'Ufficio Tributi e rispetto al testo precedente apporta solo le modifiche legate agli adeguamenti normativi in materia di ICI, e tiene conto del nuovo Statuto dei Contribuenti. Precisa, inoltre, che non si tratta di norme di sfavore per i cittadini. Informa che il nuovo Regolamento è entrato in vigore dal 01.01.2005.

Nessuna chiede la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 54 in data 22/12/1998, esecutiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, veniva approvato il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.»;

Visto che, successivamente, il ministero delle finanze, con circolare n. 296/E in data 31 dicembre 1998 (in G.U. 13/1/1999, n. 9) ha espresso il suo orientamento in ordine alla interpretazione del combinato disposto dell'art. 52 e dell'art. 59 del citato D.Lgs. n. 446/1997;

Ritenuto, sulla scorta delle interpretazioni ministeriali, di dovere apportare alcune modificazioni al Regolamento comunale con sopra approvato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che all'art. 7, testualmente recita:

Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto dall'ufficio tributi, nel testo proposto dalla Giunta Comunale, il quale apporta per lo più modifiche legate ad adeguamenti normativi, e che comunque non si tratta di disposizioni di sfavore rispetto alle vecchie norme nei confronti del contribuente;

Ritenuto, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le seguenti circolari del Ministero delle finanze:

- n. 101/E, in data 17 aprile 1998;
- n. 296/E, in data 31 dicembre 1998;
- n. 118/E, in data 26 maggio 1999;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

All'unanimità di voti, favorevoli, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:
«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.»,
che si compone di n. 27 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di abrogare con effetto dal 1° gennaio 2005, il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.», approvato con propria deliberazione in data 22/12/1998, n. 54;

3) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:
- entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005;
- sarà inviato in copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze, in conformità alle istruzioni a suo tempo emanate.

Con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di conferire al presente atto immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile e determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 4 - Fabbricati di interesse storico o artistico
- Art. 5 - Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 7 - Abitazione principale
- Art. 8 - Detrazioni e riduzioni
- Art. 9 - Fabbricati inagibili /inabitabili
- Art. 10 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 11 - Denunce e comunicazioni
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 14 - Accertamenti
- Art. 15 - Attività di controllo
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 19 - Contenzioso

TITOLO IV STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

- Art. 20 - Principi generali
- Art. 21 - Informazione del contribuente
- Art. 22 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 23 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 24 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

Art. 25 - Interpello del contribuente

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme di rinvio

Art. 27 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Lagosanto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, che disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni, generale e in materia di I.C.I., e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992, che individua i presupposti del tributo, sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Sono tuttavia considerati **terreni agricoli** quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto;
 - c) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari o superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

- d) le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari – coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile e determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 504/1992, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.
2. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
3. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 20, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia.
4. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
5. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, su proposta del Responsabile del Settore Urbanistica. A tale scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli Uffici Comunali Tributi ed Urbanistica, ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta Comunale ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
6. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
7. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
8. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo se il valore risulta da atti notarili; diversamente si procede al rimborso.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Art. 4

Fabbricati di interesse storico o artistico

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, concernente la tutela dei beni di interesse artistico, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di

categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 18.

Art. 5

Fabbricato parzialmente costruito

11. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7

Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica risiede nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari ossia parenti di 1° grado, qualora non benefici già della detrazione per abitazione principale su altri immobili;
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Vengono equiparate ad abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità di quanto disposto dall'art. 47 e dall'art. 37, comma 1 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Art. 8

Detrazioni e riduzioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota ridotta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), d), e) e f), se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, che detta disposizioni in ordine alla deliberazione di aliquota ridotta da parte dei Comuni, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
 - **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui al comma 1), l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Si considera parte integrante dell'abitazione principale la relativa pertinenza, classificata nella categoria catastale C/6, limitatamente ad una
5. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza.
6. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
7. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza, classificata nella categoria catastale C/6, limitatamente ad una

Art. 9

Fabbricati inagibili/inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
 - Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a

- cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 10 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatariofinanziario.
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11 Denunce e comunicazioni

1. Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 504/1992.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione o denuncia sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione o denuncia, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

Art. 12
Versamenti e riscossione

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, anche qualora non sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
2. Quanto disposto dal secondo periodo del comma precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
4. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.
6. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 13
Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Sono differiti di 30 giorni i termini di versamento nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 10 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado (malattia documentata es. ricovero).

Art. 14
Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 1999 e successive, sono eliminate le operazioni di controllo meramente formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.
2. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, nonché di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
3. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'art. 14 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Per la correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato avviso di accertamento.

Art. 15
Attività di controllo

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo del tributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con atto della Giunta Comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 16
Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 25, 26, 27, e 28 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 16 BIS
Interessi

1. la misura annua degli interessi viene determinata in base al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

Art. 17
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili viene disposto in base alle vigenti disposizioni di Legge

Art. 18
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si

riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
- 4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
- 5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 19 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

TITOLO IV STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 20 Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 21 Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 22

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 23

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 24

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 25

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico nelle forme di legge.

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE.**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 16 DEL 22/03/05

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)**

Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

Lagosanto, li 22/02/2005

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIGONI BARBARA)**

Barbara Bigoni

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica.

Lagosanto, li 22/02/2005

**IL CAPO SETTORE
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario
(Guletti Alessandra Roberta)**

Alessandra Roberta Guletti

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)**

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Lagosanto, Li _____

**Il Responsabile Capo
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario
(Guletti Alessandra Roberta)**

Alessandra Roberta Guletti

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to (Gadda Loris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

La suestesa deliberazione:

Viene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO):

trattandosi di materia prescritta dall'art. 126 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 127 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000);

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità perchè non rientrante nelle materie indicate all'art. 126 - comma 1 - della D.LGS. 267/2000.

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01/04/2005

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
F. to (Trevisani Flaviana)

La presente deliberazione:

X E' divenuta esecutiva il giorno 12/04/2005:

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO (art. 134 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000);

avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000) prot. n. _____ in data _____;

E' stata annullata con provvedimento del CO.RE.CO. prot. n. _____ in data _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
F.to (Trevisani Flaviana)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 01/04/2005

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(Trevisani Flaviana)





Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

COPIA

DELIBERAZIONE N. 51
IN DATA 29/07/2005

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di I° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 22/03/2005.

L'anno duemilacinque, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. GADDA	LORIS	SI	
2. RICCI	PAOLA	SI	
3. BIGONI	NICOLA	SI	
4. BIGHI	FABIO	SI	
5. ERCOLANO	MARIO	SI	
6. MARINELLI	FRANCESCO	SI	
7. MASIERO	MANUEL	SI	
8. RIMONDINI	ROBERTO		SI
9. VALLIERI	KETTY		SI
10. BERTARELLI	SIMONA	SI	
11. BOSCOLO	ATTILIO	SI	
12. MARCO	FARINATTI	SI	
13. MORETTI	DONATELLA	SI	
14. FOGLI	ANDREA	SI	
15. SIMONI	LUCIANO	SI	
16. TURRI	DAVIDE	SI	
17. BIGONI	ATTILIO	SI	

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono ASSENTI gli Assessori esterni SUATTI Alessandra e CHENDI Renata.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GADDA Loris, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) Farinatti Marco 2) Boscolo Attilio 3) Fogli Andrea.

Trasmessa copia per:

- Servizio RAGIONERIA
- Servizio TRIBUTI
- Servizio PERSONALE
- Servizio URBANISTICA
- Servizio LL.PP.

- Servizi DEMOGRAFICI
- Servizio POLIZIA MUNICIPALE
- Servizio ATT. EC. E PROD.
- Servizio SOCIALE E SANITA'

Il Sindaco, presidente, lascia la parola al Vice Sindaco, Sig.ra Paola Ricci, che illustra il punto all'ordine del giorno; precisa che il Ministero delle Finanze al quale, per competenza, è stato inviato il Regolamento, ha formulato alcune osservazioni in relazione all'articolo 3 - comma 7 - e all'articolo 7 - 1 comma - e, allo scopo di evitare eventuali ricorsi e contestazione da parte dei contribuenti, si ritiene opportuno modificare gli articoli oggetto di osservazione da parte del Ministero, relativi al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili".

Spiega, quindi, per sommi capi le osservazioni formulate e la nuova formulazione degli articoli oggetto di modifica.

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 16 del 22/03/2005 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - Approvazione";

Preso atto che lo stesso è stato inviato al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Fiscalità Locale in data 27/04/2005 Prot. n. 3014;

Vista la nota Prot. n. 15905 - 05 / DPF / UFF del 22/06/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, con la quale vengono formulate le seguenti osservazioni relative al Regolamento:

- In merito al comma 7, dell'art. 3, si osserva che la disposizione risulta incompatibile con la norma regolamentare adottabile ai sensi della lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la cui "ratio" è quella di indurre i proprietari di aree fabbricabili a dichiarare valori venali imponibili non inferiori a quelli predeterminati dall'Ente locale per zone omogenee e nell'ottica, precipua, di evitare l'accertamento del maggior valore ed il relativo contenzioso. Ne consegue che, vigendo tale ultima disposizione, l'esercizio del potere di accertamento previsto nell'art. 11, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, è legittimo solo qualora non venga rispettato, da parte del contribuente, il limite minimo di valore parametrato dal Comune.
- In merito alla lettera d), del 1° comma, dell'art. 7, nel quale è stata equiparata all'abitazione principale, agli effetti dell'aliquota ridotta e della detrazione, anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., si precisa che la norma contenuta nel 3° comma dell'art. 8, del citato D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, n. 662, prevede per i predetti immobili l'applicazione della sola detrazione per l'abitazione principale e non anche dell'aliquota ridotta.

Ritenuto alla luce delle osservazioni sopra riportate e per evitare possibili impugnative da parte dei destinatari dei connessi atti impositivi, di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e precisamente:

- 1) comma 7, dell'art. 3: abrogato;
- 2) Art. 7, 1° comma, lettera d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari, limitatamente alla detrazione per l'abitazione principale e non anche per l'aliquota ridotta, come previsto dall'art. 8, comma 3° del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, n. 662.

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli agli atti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità di voti, favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2005 come segue:

- comma 7, dell'art. 3: abrogato;
- art. 7, 1° comma, lettera d):

alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari, limitatamente alla detrazione per l'abitazione principale e non anche per l'aliquota ridotta, come previsto dall'art. 8, comma 3° del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, n. 662.

2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale.

3) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.-C. N. 16 DEL 22/03/2005.

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 51 DEL 29/07/05

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)**

Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

Lagosanto, li 30/06/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIGONI BARBARA)

Barbara Bigoni

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica.

Lagosanto, li 30/06/2005

IL CAPO SETTORE

0

[Signature]

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)**

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Lagosanto, Li _____

Il Ragioniere Capo

[Signature]

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to (Gadda Loris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

La sujestesa deliberazione:

Viene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO):

trattandosi di materia prescritta dall'art. 126 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 127 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000);

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità perchè non rientrante nelle materie indicate all'art. 126 - comma 1 - della D.LGS. 267/2000.

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05/08/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

La presente deliberazione:

X E' divenuta esecutiva il giorno 14/08/2005:

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO (art. 134 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000);

avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000) prot. n. _____ in data _____;

E' stata annullata con provvedimento del CO.RE.CO. prot. n. _____ in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

05/08/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Luciana Romeo)





Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

COPIA

DELIBERAZIONE N. 5
IN DATA 23/01/2007

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemilasette, addì ventitré del mese di Gennaio, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1. GADDA	LORIS	SI	
2. RICCI	PAOLA	SI	
3. BIGONI	NICOLA		SI
4. BIGHI	FABIO	SI	
5. ERCOLANO	MARIO	SI	
6. MARINELLI	FRANCESCO	SI	
7. MASIERO	MANUEL	SI	
8. RIMONDINI	ROBERTO	SI	
9. VALLIERI	KETTY	SI	
10. BERTARELLI	SIMONA	SI	
11. BOSCOLO	ATTILIO	SI	
12. FARINATTI	MARCO	SI	
13. MORETTI	DONATELLA	SI	
14. FOGLI	ANDREA	SI	
15. SIMONI	LUCIANO	SI	
16. TURRI	DAVIDE		SI
17. BIGONI	ATTILIO	SI	

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono PRESENTI gli Assessori esterni SUATTI Alessandra e CHENDI Renata.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GADDA Loris, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: Rimondini Roberto 2) Vallieri Ketty 3) Fogli Andrea

Trasmessa copia per:

— Servizio RAGIONERIA
— Servizio TRIBUTI
— Servizio PERSONALE
— Servizio URBANISTICA
— Servizio LL.PP

— Servizi DEMOGRAFICI
— Servizio POLIZIA MUNICIPALE
— Servizio ATT. EC. E PROD.
— Servizio SOCIALE E SANITA'

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore esterno con delega al Bilancio, Sig.ra Alessandra Suatti, che provvede ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il consigliere Bigoni Attilio ritiene che le detrazioni siano esigue e che andrebbero cambiate.

Nessun'altro chiede di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 16 del 22/03/2005 veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ;

Preso atto che con successiva propria deliberazione n. 51 del 29/07/2005 veniva modificato tale Regolamento, in ottemperanza alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il comma 4 dell'articolo 8 - Detrazioni e riduzioni - che così recita: "Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, senza limitazione di numero";

Visto altresì il comma 7 del medesimo articolo 8, che così recita: "Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, senza limitazione di numero";

Ritenuto di modificare nel seguente modo il comma 4 dell'articolo 8 - Detrazioni e riduzioni - : "Si considera parte integrante dell'abitazione principale la relativa pertinenza, classificata nella categoria catastale C/6, limitatamente ad una";

Ritenuto altresì di modificare il comma 7 del medesimo articolo 8 nel seguente modo:

" Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza, classificata nella categoria catastale C/6, limitatamente ad una";

In ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria), si ritiene di apportare la seguente modifica e la seguente integrazione:

- 1) come disposto dal comma 164, della Legge 27/12/2006 n. 296, si ritiene di stralciare l'art. 17 del Regolamento dell'Imposta comunale sugli immobili, riguardante i rimborsi, sostituendolo con il seguente: " il rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili viene disposto in base alle vigenti disposizioni di Legge";
- 2) come disposto dal comma 165, della Legge 27/12/2006 n. 296, si integra il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, inserendo l'articolo 16 BIS prevedendo che: "la misura annua degli interessi viene determinata in base al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento".

Ritenuto che tali modifiche ed integrazioni corrispondono pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e successive modificazioni;

Visti i DD.Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472, 473, e successive modificazioni;

Vista la Legge 296/2006;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (Gruppo di Minoranza) , espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, in applicazione di quanto richiamato in premessa,:

a) la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 8 – Detrazioni e riduzioni – che così dispone: “Si considera parte integrante dell’abitazione principale la relativa pertinenza, classificata nella categoria catastale C/6, limitatamente ad una”;

b) la nuova formulazione del comma 7 del medesimo articolo 8 che così dispone:

“Sotto l’aspetto della detrazione d’imposta di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione principale; l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza, classificata nella categoria catastale C/6, limitatamente ad una”;

c) in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria), comma 164, la nuova formulazione dell’articolo 17 – Rimborsi – che così recita: “il rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili viene disposto in base alle vigenti disposizioni di Legge”;

d) come disposto dal comma 165, della Legge 27/12/2006 n. 296, si integra il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, inserendo l’articolo 16 BIS che così recita: “la misura annua degli interessi viene determinata in base al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.

2) di considerare abrogate le disposizioni in contrasto con quanto disciplinato al punto 1);

3) il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007;

4) di dare atto che il presente atto verrà inviato in copia, al Ministero delle Finanze, in conformità alle istruzioni a suo tempo emanate.

Stante l’urgenza a provvedere con voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (Gruppo di Minoranza), espressi con separata votazione, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di conferire al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO

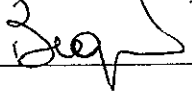
N. 5 DEL 23/01/07

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

Lagosanto, li 17/01/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIGONI BARBARA)



Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica.

Lagosanto, li 17/01/2007

IL CAPO SETTORE
(GUIETTI DOTT. ROBERTA)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Lagosanto, Li 17/01/07

Il Ragioniere Capo
(Guietti Dott. Roberta)



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to (Gadda Loris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

La suesesa deliberazione:

Viene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO):

trattandosi di materia prescritta dall'art. 126 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 127 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000);

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità perchè non rientrante nelle materie indicate all'art. 126 - comma 1 - della D.LGS. 267/2000.

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/02/2007

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
F. to (Trevisani Flaviana)

La presente deliberazione:

X E' divenuta esecutiva il giorno 13/02/2007:

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO (art. 134 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000);

avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 - comma 1 - D. Lgs. 267/2000) prot. n. _____ in data _____;

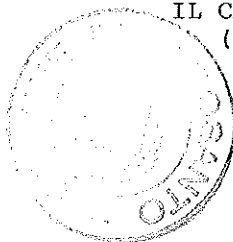
E' stata annullata con provvedimento del CO.RE.CO. prot. n. _____ in data _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

F.to (Trevisani Flaviana)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
02/02/2007

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(Trevisani Flaviana)





COMUNE DI LAGOSANTO

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

PROVINCIA DI FERRARA

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11
IN DATA 22/02/2008

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-ASSUNZIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE IN AUTOTASSAZIONE (ICI ORDINARIA) AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1, LETTERA N) DEL D.LGS. 15/12/97 N. 446 E MODIFICA AL REGOLAMENTO

L'anno duemilaotto, addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
GADDA LORIS	Sindaco	Presente
ERCOLANO MARIO	Vice Sindaco	Presente
BIGONI NICOLA	Assessore	Presente
BIGHI FABIO	Consigliere	Presente
RICCI PAOLA	Consigliere	Presente
MARINELLI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MASIERO MANUEL	Consigliere	Presente
RIMONDINI ROBERTO	Consigliere	Presente
VALLIERI KETTI	Consigliere	Assente
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Presente
BOSCOLO ATTILIO	Consigliere	Assente
FARINATTI MARCO	Consigliere	Presente
MORETTI DONATELLA	Consigliere	Assente
FOGLI ANDREA	Consigliere	Presente
SIMONI LUCIANO	Consigliere	Presente
TURRI DAVIDE	Consigliere	Presente
BIGONI ATTILIO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono PRESENTI gli Assessori esterni SUATTI Alessandra e CHENDI Renata.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GADDA Loris, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

Trasmessa copia per:

☐ Servizio RAGIONERIA
☐ Servizio TRIBUTI
☒ Servizio PERSONALE
☐ Servizio URBANISTICA
☐ Servizio LL.PP.

☐ Servizio DEMOGRAFICI
☐ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
☐ Servizio ATT. EC. E PROD.
☐ Servizio SOCIALE E SANITA'

Il Sindaco lascia la parola all'assessore al bilancio Sandra Suatti che provvede ad illustrare il punto all'ordine del giorno, ricorda che con questo atto si intende modificare l'articolo 12 del regolamento ICI già approvato da questo ente nel senso che a decorrere dal 01.01.2008 la riscossione dell'ICI avviene tramite versamento di conto corrente postale intestato al comune e non più tramite concessionario della riscossione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 30/12/92, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed in particolare l'art. 10, comma 3, il quale dispone che l'imposta viene versata al competente concessionario della riscossione mediante versamento diretto o conto corrente postale e successivamente riversata al comune;

Rilevato che a favore del concessionario della riscossione spetta una commissione d'incasso a carico del comune pari all'1% delle somme incassate, con un minimo di Euro 1,81 ed un massimo di Euro 51,65 per ogni bollettino;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale attribuisce potestà regolamentare ai comuni e alle province, "salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto inoltre l'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 446/97 che consente ai comuni di "razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, il versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite sistema bancario";

Rilevato che l'assunzione diretta della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili in autotassazione (ICI ORDINARIA), in sostituzione del pagamento tramite concessionario, rappresenta un vantaggio per l'ente e per lo stesso contribuente in quanto:

- consente un'acquisizione più veloce dei dati delle riscossioni;
- riduce i costi legati alla riscossione, e i margini di errore connessi alla gestione della riscossione da parte del concessionario dell'imposta di più comuni (errori nell'accreditamento dei bollettini, nella immissione dei dati, ecc.) aumentando l'affidabilità dei dati stessi;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di assumere direttamente, a decorrere dal 1° Gennaio 2008 la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, per i versamenti in autotassazione (ICI ORDINARIA), in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, istituendo la seguente nuova modalità di versamento:
versamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;

Rilevato che l'esercizio di tale potestà regolamentare deve essere effettuata attraverso una specifica disposizione regolamentare;

Richiamato l'art. 21 del "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2005, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede:

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
2. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

3. 4.omissis”;

Richiamato l'art. 12 del “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2005 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina le modalità di versamento dell'imposta;

Ritenuto di provvedere in merito e di sostituire l'art. 12 del sopra citato Regolamento Comunale nel seguente modo:

Art. 12 Versamenti e riscossione PRIMA DELLA SOSTITUZIONE	Art.12 Versamenti e riscossione DOPO LA SOSTITUZIONE
1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, anche qualora non sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. 2. Quanto disposto dal secondo periodo del comma precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi. 3. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune. 4. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero. 5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. 6. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.	1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, anche qualora non sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. 2. Quanto disposto dal secondo periodo del comma precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi. 3. A decorrere dal 1 Gennaio 2008, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili in autotassazione, (ICI ORDINARIA), dovrà eseguirsi direttamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Lagosanto, presso ufficio postale. 4. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta a seguito di attività di accertamento (ICI VIOLAZIONI), continua ad essere riscossa dal Concessionario della riscossione, così come gli avvisi di accertamento non pagati, che saranno riscossi coattivamente mediante iscrizione a ruolo, tramite concessionario; 5. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero. 6. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. 7. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Visto l'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, il quale prevede che con deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del suddetto articolo 8, può essere elevato fino ad Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, e che la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

Visto altresì l'articolo 8 comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2005, e successive modifiche ed integrazioni, il quale in esecuzione dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92 prevede che il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione per abitazione principale, con deliberazione annuale;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni, dell'Imposta Comunale sugli Immobili, adottate negli anni passati, in cui si stabilivano i requisiti e i criteri per la fruizione della maggiore detrazione sull'abitazione principale;

Ritenuto, fermo restando l'approvazione annuale della deliberazione di adozione della maggiore detrazione sull'abitazione principale, l'applicazione automatica del predetto beneficio ai destinatari dell'anno precedente, con successiva verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti e dell'eventuale recupero dell'imposta a conguaglio. Resta in ogni caso confermato l'obbligo dei contribuenti di presentare l'apposita richiesta-autocertificazione prevista.

Visto il D.Lgs. 30/12/92, n. 504;

Visto il D.Lgs. 15/12/97, n. 446;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze 29/04/99 n. 96/E;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per i versamenti in autotassazione (ICI ORDINARIA), avvenga, in sostituzione al concessionario della riscossione, con la seguente modalità:

versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;

2) di continuare la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta a seguito di attività di accertamento (ICI VIOLAZIONI), tramite Concessionario della riscossione, così come gli avvisi di accertamento non pagati, che saranno riscossi coattivamente mediante iscrizione a ruolo tramite Concessionario;

3) di sostituire, in attuazione a quanto previsto al punto 1), l'art.12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 22/03/2005 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'articolo sotto indicato:

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, anche qualora non sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
2. Quanto disposto dal secondo periodo del comma precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
3. A decorrere dal 1 Gennaio 2008, il versamento dell'imposta comunale immobili in autotassazione (ICI ORDINARIA), dovrà eseguirsi direttamente sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Lagosanto, presso ufficio postale.
4. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta a seguito di attività di accertamento (ICI VIOLAZIONI), continua ad essere riscossa dal Concessionario della riscossione, così come gli avvisi di accertamento non pagati, che saranno riscossi coattivamente mediante iscrizione a ruolo, tramite concessionario.
5. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.
6. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.
7. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

4) I versamenti dell'ICI in autotassazione (ICI ORDINARIA), effettuati tramite concessionario della riscossione, saranno comunque considerati validamente eseguiti alla data di versamento presso l'ufficio postale o il concessionario.

5) Di effettuare idonea pubblicità volta a portare a conoscenza le nuove forme di riscossione dell'imposta;

6) Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del presente provvedimento;

7) Di stabilire, fermo restando l'approvazione annuale della deliberazione di adozione della maggiore detrazione sull'abitazione principale, l'applicazione automatica della maggiore detrazione per abitazione principale, ai destinatari dell'anno precedente, con successiva verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti e dell'eventuale recupero dell'imposta a conguaglio. Resta in ogni caso confermato l'obbligo dei contribuenti di presentare l'apposita richiesta-autocertificazione prevista.

8) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/97;

9) Di pubblicare l'avvenuta modificazione del regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/97;

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-ASSUNZIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE IN AUTOTASSAZIONE (ICI ORDINARIA) AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1, LETTERA N) DEL D.LGS. 15/12/97 N. 446 E MODIFICA, AL REGOLAMENTO

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 11 DEL 22-02-08

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

Lagosanto, li 11/02/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIGONI BARBARA)

Buon Barbara

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica

Lagosanto, li _____

IL CAPO SERVIZIO
(GUIETTI ROBERTA)

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Lagosanto, li _____

IL RAGIONIERE CAPO
(GUIETTI ROBERTA)

[Signature]

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Gadda Loris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

- _ Viene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO):
 - _ per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 127 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000);
- _ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità perché non rientrante nelle materie indicate all'art. 126 – comma 1 – della D.LGS. 267/2000.

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 13/03/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

La presente deliberazione:

X E' diventata esecutiva il giorno : 23/03/2008

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

_ decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO (art. 134 – comma 1 – D. Lgs. 267/2000);

_ avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 – comma 1 – D. Lgs. 267/2000) prot. n. _____ in data _____;

_ E' stata annullata con provvedimento del CO.RE.CO prot. n. _____ in data _____

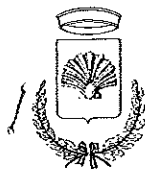
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Luciana Romeo)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

13 MAR. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Luciana Romeo)



COMUNE DI LAGOSANTO

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

PROVINCIA DI FERRARA

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 55
IN DATA 27/09/2011

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Tributi

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'anno duemilaundici, addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
RICCI PAOLA	Sindaco	Presente
BONAZZA GIANLUCA	Vice Sindaco	Presente
CHENDI RENATA	Assessore	Presente
BIGONI DAVIDE	Consigliere	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
GUERRINI STEFANO	Consigliere	Presente
ERCOLANO MARIO	Assessore	Presente
MASIERO MANUEL	Assessore	Presente
CHIODI DIANA	Consigliere	Presente
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Presente
ROMANINI MARIA TERESA	Consigliere	Presente
CARLETTI OLIVIANA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BIGONI DANIEL	Consigliere	Presente
TURRI DAVIDE	Consigliere	Assente Giustificato
ESPOSITO CRISTIAN	Consigliere	Assente Giustificato
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RICCI Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) 2) 3)

Trasmessa copia per:

☐ Servizio RAGIONERIA

☒ Servizio TRIBUTI

☐ Servizio PERSONALE

☐ Servizio URBANISTICA

☐ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

☐ Servizio LL.PP.

☐ Servizi DEMOGRAFICI

☐ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

☐ Servizio ATT. EC. E PROD.

☐ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

☐ Servizio SEGRETERIA

Il Sindaco, Paola Ricci procede ad illustrare il punto n° 5 all'ordine del giorno, ricordando che con questo atto su osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze si viene a modificare l'articolo 2 del regolamento, nel senso che si abroga la lettera b comma 1 del predetto articolo mentre per la seconda osservazione il comune aveva già provveduto ad effettuare la modifica.

Il Consigliere Comunale, Alessandro Menegatti chiede di conoscere cosa comporta la modifica.

Il Sindaco Ricci precisa che in questo modo non ci sono più le agevolazioni che il comune aveva previsto.

Conclusi gli interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 16 del 22/03/2005 avente per oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – Approvazione", modificato ed integrato dalle deliberazioni n. 51 del 29/07/2005, n. 5 del 23/01/2007 e n. 11 del 22/02/2008;

Vista la nota prot. n. 14487/2011 del 11/08/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale in riferimento al Regolamento ICI vengono segnalate le seguenti osservazioni:

- L'art. 2 (Definizione di fabbricati ed aree), comma 1, lettera b), prevede che il pensionato conservi la qualifica di coltivatore diretto qualora continui a coltivare il fondo ed a versare i contributi pensionistici volontari.

Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, i coltivatori diretti o imprenditori agricoli devono essere individuati nelle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9/1/63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Alla luce di tale previsione normativa, i pensionati non rientrano nella categoria dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale e non possono, quindi, beneficiare dell'agevolazione di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504.

- L'art. 17 (Rimborsi) richiama la disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Si rammenta, in proposito, che tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 173, lett. f), della legge 27/12/2006, n. 296 e che la materia è ora disciplinata dal comma 164 del medesimo art. 1, ai sensi del quale il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ritenuto alla luce delle osservazioni sopra riportate di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili, e precisamente:

- 1) lettera b) comma 1 dell'art. 2: abrogata;

In merito all'osservazione relativa all'art. 17 (Rimborsi), si da atto che con propria deliberazione n. 5 del 23/01/2007, si era già provveduto ad adeguare tale disposizione regolamentare con quanto previsto dall'art. 1, comma 173, lett. f) della legge 27/12/2006 n. 296, prevedendo " il rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili viene disposto in base alle vigenti disposizioni di Legge".

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli agli atti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità di voti, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2005, modificato ed integrato dalle deliberazioni n. 51 del 29/07/2005, n. 5 del 23/01/2007 e n. 11 del 22/02/2008, come segue:
 - lettera b) comma 1 dell'art. 2: abrogata;
- 2) di dare atto che, in merito all'osservazione relativa all'art. 17 (Rimborsi), con propria deliberazione n. 5 del 23/01/2007, si era già provveduto ad adeguare tale disposizione regolamentare con quanto previsto dall'art. 1, comma 173, lett. f) della legge 27/12/2006 n. 296, prevedendo " il rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili viene disposto in base alle vigenti disposizioni di Legge".
- 3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale.

Stante l'urgenza a provvedere,

DELIBERA

- 4) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 267/2000 – con unanime e separata votazione.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA

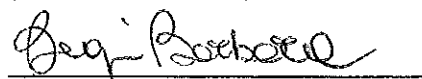
N. 55 DEL 27/09/11

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

Lagosanto, li 22/09/2011

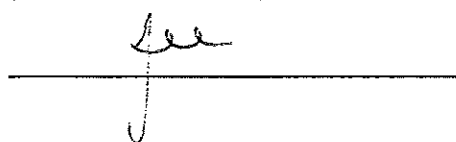
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIGONI BARBARA)



Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica

Lagosanto, li 20/09/11

IL CAPO SERVIZIO
(GUIETTI ROBERTA)

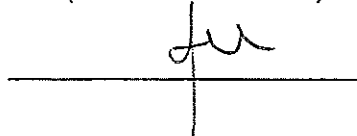


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Lagosanto, li 20/09/11

IL RESPONSABILE
(GUIETTI ROBERTA)



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to(Ricci Paola)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

_ Viene inviata al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO):

_ per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 127 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000);

_ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità perché non rientrante nelle materie indicate all'art. 126 – comma 1 – della D.LGS. 267/2000.

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 03/10/2011

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
f.to(D.ssa Chiodi Daniela)

La presente deliberazione:

X E' diventata esecutiva il giorno :

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

_ decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO (art. 134 – comma 1 – D. Lgs. 267/2000);

_ avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 – comma 1 – D. Lgs. 267/2000) prot. n. _____ in data _____;

_ E' stata annullata con provvedimento del CO.RE.CO prot. n. _____ in data _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
f.to(D.ssa Chiodi Daniela)

Copia conforme all'originale in carta semplice ad uso amministrativo
Li, 30/09/2011



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Dr.ssa Daniela Chiodi



COMUNE DI LAGOSANTO

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

PROVINCIA DI FERRARA

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 74
IN DATA 23/12/2011

COPIA
Trib.

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ASSUNZIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ICI VIOLAZIONI) - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI.

L'anno duemilaundici, addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
RICCI PAOLA	Sindaco	Presente
BONAZZA GIANLUCA	Vice Sindaco	Assente Giustificato
CHENDI RENATA	Assessore	Assente Giustificato
BIGONI DAVIDE	Consigliere	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
GUERRINI STEFANO	Consigliere	Presente
ERCOLANO MARIO	Assessore	Assente Giustificato
MASIERO MANUEL	Assessore	Presente
CHIODI DIANA	Consigliere	Presente
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Presente
ROMANINI MARIA TERESA	Consigliere	Presente
CARLETTI OLIVIANA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
BIGONI DANIEL	Consigliere	Assente Giustificato
TURRI DAVIDE	Consigliere	Presente
ESPOSITO CRISTIAN	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RICCI Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) 2) 3)

Trasmessa copia per:

☒ Servizio RAGIONERIA

☒ Servizio TRIBUTI

☐ Servizio PERSONALE

☐ Servizio URBANISTICA

☐ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

☐ Servizio LL.PP.

☐ Servizi DEMOGRAFICI

☐ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

☐ Servizio ATT. EC. E PROD.

☐ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

☐ Servizio SEGRETERIA

Il Sindaco, Paola Ricci provvede ad illustrare il punto n° 3 all'ordine del giorno ricordando che con questo atto si modifica il regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI e illustra sinteticamente la modifica.

Nessuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni e delle Province;

Visto altresì l'art. 59, comma 1 lettera n), del D.Lgs. n. 446/97 che consente ai comuni di "razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, il versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite sistema bancario";

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2008, l'Ente è passato alla riscossione diretta dell'ICI per i versamenti in autotassazione (ICI ORDINARIA);

Considerata alla data attuale, l'incertezza normativa sulla proroga per il 2012 del servizio di riscossione al Concessionario della riscossione Equitalia Spa;

Ritenuto di assumere direttamente anche la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta per gli avvisi di accertamento, in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, istituendo la seguente nuova modalità di versamento:
versamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;

Rilevato che l'esercizio di tale potestà regolamentare deve essere effettuata attraverso una specifica disposizione regolamentare;

Richiamato l'art. 21 del "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/05 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede:

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

3.4.omissis;

Richiamato l'art. 12 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina le modalità di versamento dell'imposta;

Ritenuto di provvedere in merito e di sostituire il comma 4 dell'articolo 12 del sopra citato regolamento nel seguente modo:

Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta a seguito di attività di accertamento (ICI VIOLAZIONI), verrà effettuato direttamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Ligosanto, presso ufficio postale; gli avvisi di accertamento non pagati, saranno riscossi coattivamente mediante iscrizione a ruolo, tramite concessionario.

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, che la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per gli avvisi di accertamento, avvenga, in sostituzione al concessionario della riscossione, con la seguente modalità:
2. versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
3. di continuare l'iscrizione a ruolo tramite concessionario per gli avvisi di accertamento non pagati;
4. di sostituire in attuazione a quanto previsto al punto 1), il comma 4 dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni, con il comma sotto riportato:
5. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta a seguito di attività di accertamento (ICI VIOLAZIONI), verrà effettuato direttamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Lagosanto, presso ufficio postale; gli avvisi di accertamento non pagati, saranno riscossi coattivamente mediante iscrizione a ruolo, tramite concessionario.
6. di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza a provvedere,

DELIBERA

- di rendere la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ASSUNZIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ICI VIOLAZIONI) - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI.

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 74 DEL 23/12/11

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

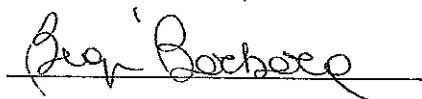
Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

Lagosanto, li 25/11/2011

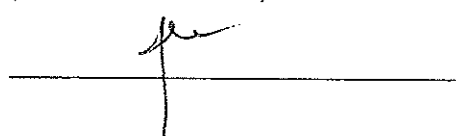
Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica

Lagosanto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BIGONI BARBARA)



IL CAPO SERVIZIO
(GUIETTI ROBERTA)

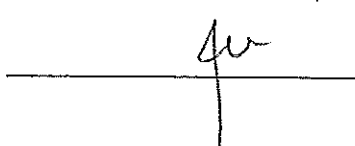


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Lagosanto, li _____

IL RESPONSABILE
(GUIETTI ROBERTA)



Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE (X)**
- NON FAVOREVOLE ____
- NON DOVUTO ____
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO ____
- ALTRO (specificare) _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to(Bigonì Barbara)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Roberta Guietti)

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE (X)**
- NON FAVOREVOLE ____
- NON DOVUTO ____
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO ____
- ALTRO (specificare) _____

IL RAGIONIERE CAPO
f.to (Dr.ssa Roberta Guietti)

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to(Ricci Paola)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 29/12/2011

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
f.to(D.ssa Chiodi Daniela)

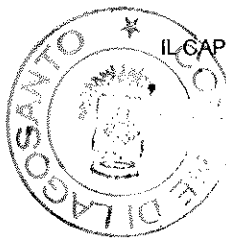
La presente deliberazione:

__ è diventata esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
f.to(D.ssa Chiodi Daniela)

Copia conforme all'originale in carta semplice ad uso amministrativo.
Li, 28/12/2011



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Dr.ssa Daniela Chiodi